



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"

Rep. atti n. 126/CU del 13 settembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 13 settembre 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;

VISTA la nota, prot. n. DAGL 7589 del 10 agosto 2023, acquisita al prot. n. DAR 19253 in data 11 agosto 2023, diramata con nota prot. n. DAR 19403 in data 17 agosto 2023, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 1° settembre 2023, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge in epigrafe, munito del VISTO del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 agosto 2023;

VISTA la nota prot. DAR 19736 del 28 agosto 2023 con la quale, su richiesta dell'ANCI, la riunione calendarizzata per il giorno 1° settembre 2023 è stata posticipata al giorno 4 settembre 2023;

VISTA la nota acquisita il 1° settembre 2023 al prot. n. DAR 20007, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20019, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale Ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente le proposte emendative al provvedimento in oggetto;

VISTA la nota acquisita il 4 settembre 2023 al prot. n. DAR 20084, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20085, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della predetta Conferenza ha trasmesso un documento contenente le proposte emendative al provvedimento in oggetto;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 4 settembre 2023 a margine della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si sono riservate di inviare ulteriori osservazioni e proposte emendative al provvedimento, mentre l'ANCI e l'UPI si sono riservate di inviare un documento contenente osservazioni e proposte emendative al provvedimento;

VISTA la nota acquisita il 6 settembre 2023 al prot. n. DAR 20225, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20232, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un documento contenente le osservazioni di accoglibilità delle suddette proposte emendative formulate dai predetti Coordinamenti tecnici interregionali Ambiente, energia e sostenibilità e Infrastrutture, mobilità e governo del territorio;

VISTA la nota acquisita il 6 settembre 2023 al prot. n. DAR 20240, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20241, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le controdeduzioni formulate dal Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle osservazioni e alle proposte emendative formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota acquisita il 7 settembre 2023 al prot. n. DAR 20345, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20346, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento contenente le proposte emendative al provvedimento in oggetto;

CONSIDERATO che l'esame del provvedimento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 6 settembre 2023, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota prot. n. DAR 20357 del 7 settembre 2023, con la quale è stata convocata un'ulteriore riunione tecnica per il giorno 12 settembre 2023;

VISTA la nota acquisita il 12 settembre 2023 al prot. n. DAR 20650, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20651, con la quale l'UPI ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative al provvedimento in oggetto;

VISTA la nota acquisita in data 12 settembre 2023 al prot. n. DAR 20652, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20653, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un documento contenente le osservazioni di accoglibilità delle proposte emendative formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

VISTA la nota acquisita in data 12 settembre 2023 al prot. n. DAR 20689, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20691, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente proposte emendative al provvedimento in oggetto;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 12 settembre 2023 nel corso della quale sono state esaminate le suddette proposte emendative formulate dal predetto Coordinamento tecnico interregionale Sviluppo economico e sono state approfondite le richieste già formulate dall'ANCI e dall'UPI;

VISTA la nota acquisita in data 13 settembre 2023 al prot. n. DAR 20745, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 20746, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un documento complessivo di sintesi circa la valutazione di accoglibilità delle osservazioni e delle proposte emendative formulate ed esaminate nel corso delle riunioni dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, con le proposte emendative di cui al documento trasmesso (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al documento trasmesso (allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole sul provvedimento, con le osservazioni e proposte emendative di cui al documento trasmesso (allegato 3);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

13/09/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/145/CU01/C3-C4-C5-C11

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE N. 104/2023, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI A
TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI”.**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione al Disegno di Legge di conversione in epigrafe formula all'unanimità parere con le proposte emendative di seguito elencate (allegato A).

Inoltre, la Conferenza a maggioranza, esprime parere contrario alla formulazione del comma 1 dell'art. 17, con il dissenso delle Regioni Lazio e Lombardia e ferma restando la posizione di assoluta contrarietà alla norma, la Conferenza a maggioranza propone una riformulazione del suddetto comma 1 che chiarisce in modo esplicito come i nuovi criteri possano applicarsi esclusivamente sulla quota incrementale del fondo (allegato B). Le Regioni Marche e Puglia richiedono l'abrogazione integrale del comma 1 dell'art. 17. Si ribadisce la necessità di procedere ad una revisione complessiva e condivisa dei criteri di riparto.

ALLEGATO A

1. Art. 3 (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*)

All'articolo 3, comma 9, lettera b) la parola “mensile” viene sostituita dalla parola “semestrale”

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede una diversa frequenza di convocazione della commissione regionale di cui all'art. 6 comma 3 della L. 21/1992. Occorre precisare che la L. 21/1992 non stabiliva, antecedentemente al D.L. 104/2023 una espressa periodicità di convocazione della Commissione, nel rispetto peraltro dei principi di autonoma regolazione dell'attività amministrativa in capo alle Ente regionale. L'introduzione della cadenza “almeno mensile” stabilita dall'art 3 comma 9 lettera b) appare in tal senso un appesantimento dell'attività amministrativa svolta dalla commissione in parola, se applicata indistintamente in tutto il territorio nazionale. Si propone pertanto una sostituzione della parola “mensile” con “semestrale”.

2. Art. 3 (*Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma*)

All'articolo 3, il comma 10 è soppresso.



Relazione illustrativa

L'emendamento, che prevede l'abrogazione del comma 10 dell'art. 3, viene proposto in quanto l'abrogazione delle norme da esso disposta determinerebbe rilevanti criticità di tenuta del quadro regolatorio e programmatico di ogni singola regione in quanto le norme e i provvedimenti attuativi ed applicativi posti in essere dalle Amministrazioni locali verrebbero a trovarsi privi del riferimento normativo sulla base del quale sono state predisposti. L'abrogazione di tali norme assume una ancor più rilevante criticità per i servizi di taxi svolti con natanti, in quanto oltre alle considerazioni sopra esposte, si ingenererebbe un vuoto normativo non potendo trovare applicazione lo stesso art. 3 espressamente rivolto ai soli servizi taxi su gomma. Peraltro, non si ravvisano gravi conflitti normativi dal permanere delle norme che si vogliono abrogare con tale comma.

3. Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)

All'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La localizzazione degli impianti funzionali ai grandi programmi di investimento sul territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene d'intesa tra le medesime e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le province autonome provvedono a svolgere direttamente le attività previste dal presente articolo, nell'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto speciale, anche con riguardo alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.».

Relazione illustrativa

Riguardo alla nomina di un commissario straordinario in un ambito di competenza delle Province autonome, quale la localizzazione degli impianti industriali, si veda ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2011, che esclude questa potestà in capo allo Stato.

Le Province devono inoltre essere titolari della decisione su dove allocare gli impianti all'interno del proprio territorio. In proposito si veda l'articolo 01 comma 3, lettera h) del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, che così dispone:

(1) Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

(2) Le funzioni relative alla materia "energia" di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

(3) Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

x

x h) salvo quanto spettante alle Province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;



Ne discende che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la localizzazione delle opere strategiche sia necessario addivenire ad una intesa tra la Provincia autonoma territorialmente competente e lo Stato, titolare della realizzazione dei grandi programmi di investimento.

4. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente art. 14 bis (*Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali*)

“Art. 14-bis Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.”

Relazione illustrativa

La proposta ha l'obiettivo di garantire la migliore applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici attraverso il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo “codice dei contratti pubblici” prevede, all'articolo 221, comma 1, una Cabina di regia istituita nella composizione definita dall'Allegato V.3 per la quale c'è un netto predominio delle amministrazioni centrali e la previsione di un solo rappresentante della Conferenza unificata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto alla Conferenza unificata la designazione per l'istituzione della Cabina di regia lo scorso 24 maggio 2023. Per garantire una leale collaborazione tra tutte le istituzioni della Repubblica, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto al Governo di rivedere la composizione della Cabina di regia attraverso una norma che consenta di riequilibrare il rapporto tra lo Stato e le Autonomie territoriali, prevedendo fin da subito la partecipazione di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata.

5. Art. 17 (*Misure urgenti per il trasporto pubblico locale*)

All'art. 17, dopo il comma 3, aggiungere il seguente nuovo comma 3-bis:

“3-bis. Alla fine del comma 6, dell'art. 51, del Decreto-legge 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte le parole: “e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 del 30 dicembre 2020”.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede che le risorse non utilizzate dello stanziamento complessivo destinate ai servizi aggiuntivi esercitati nel 2021 possano essere destinate non solo, come previsto dall'attuale comma 6 dell'art. 51, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con



modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per la compensazione dei minori introiti tariffari 2021 e 2022, ma possano essere destinate anche ai costi sostenuti per i servizi aggiuntivi 2022 previsti dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 30 dicembre 2020, che non hanno avuto l'integrale copertura in ragione delle istanze presentate dalle Regioni nonché per eventuali rettifiche a seguito dei dati comunicati dalle aziende.

6. Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

All'art. 17, dopo il comma 3-*bis*, aggiungere il seguente nuovo comma 3-*ter*:

“3-ter. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 200, comma 7, primo periodo, dopo le parole " ... non si applicano le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi," inserire le seguenti "e conseguentemente quelle che prevedono la suddivisione della tipologia d'investimento in piani regionali, fatti salvi gli eventuali vincoli posti dalla singola misura di finanziamento al tipo di alimentazioni e alla tipologia di rotabili”

Relazione illustrativa

L'emendamento risulta necessario al fine di agevolare gli investimenti, in particolare per quelli posti in essere dal Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e dai successivi Decreti attuativi. La semplificazione introdotta volta a non rendere vincolanti le programmazioni proposte dalle Regioni, anche alcuni anni addietro, circa l'ammontare di risorse per ogni tipo di alimentazione, è motivata dall'accelerazione delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore nonché alle mutate condizioni finanziarie degli ultimi anni ed è anche diretta conseguenza della già intervenuta eliminazione dell'obbligo di cofinanziamento e dei relativi livelli d'intensità, che alcune misure prevedevano in funzione del tipo di alimentazione o tecnologia acquistata. Restano fatti salvi gli eventuali vincoli posti al tipo di alimentazioni o alla tipologia di rotabile, dalla singola misura di finanziamento, in coerenza con gli obiettivi che la caratterizzano.

7. Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

All'art. 17, dopo il (nuovo) comma 3-*ter*, aggiungere il seguente nuovo comma 3-*quater*:

“3-quater. Al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1, le parole “sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021”, sono sostituite dalle parole “sostenuto nel 2022 rispetto al 2021”;

Al decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 6, comma 1, le parole “terzo quadrimestre”, sono eliminate;

Al decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 6, commi 3 e 4, le parole “secondo quadrimestre”, sono eliminate.



Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3-bis, comma 2, le parole "secondo quadrimestre", sono eliminate."

Relazione illustrativa

I Decreti-legge del 2022 n. 115, n. 144 e n. 176 avevano previsto fondi per ristorare il settore del TPL in conseguenza al fenomeno del forte aumento del costo dei carburanti. Gli stessi avevano allocato risorse per ristorare specifici periodi del 2022, in particolare il secondo e terzo quadrimestre con una sovrapposizione sul secondo. Considerato che il fenomeno inflattivo che si contrasta con le misure in oggetto è caratterizzante l'intera annualità e che per esigenze di semplificazione di rendicontazione e confronto con gli esercizi precedenti anche al fine di limitare la possibilità di errori o sovrapposizione di periodo, nonché per uniformità si rende necessario l'emendamento teso ad eliminare la distinzione in quadrimestri ed ammettere ai ristori l'intero esercizio.

8. Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

All'art. 17, dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente nuovo comma 3-*quinquies*:

"3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è fissato al 31 dicembre 2024".


Relazione illustrativa

L'emendamento proposto risulta necessario al fine di differire il termine previsto per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, di cui al DM n. 30/2018 e ss.mm., attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dal DM n. 531 del 23 dicembre 2021. Le difficoltà e i ritardi per la realizzazione delle opere finanziate sono dovuti alle recenti circostanze esterne sfavorevoli, se non drammatiche, come l'emergenza sanitaria ex-Covid, il rincaro dei prezzi, che ha costretto a rimodulare i progetti e i relativi quadri economici, e la necessità di far fronte agli impegni assunti nell'ambito del PNRR-PNC, con tempistiche assai ristrette. In particolare, l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, dovuto ai ridetti e ben noti problemi legati alla crisi internazionale e sanitaria, hanno comportato un disequilibrio fra il finanziamento concesso e gli attuali costi di realizzazione dell'intervento di realizzazione di sistemi di sicurezza secondo progetti conformi alle disposizioni di ANSFISA, che ha condizionato gli esiti delle gare regolarmente bandite dai soggetti titolari del finanziamento.

9. Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente art.17-bis (Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi)

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente art. 17-bis (*Disposizioni in materia di manutenzione programmata dei sistemi di trasporto ad impianti fissi*), proposto in una doppia formulazione:

"17-bis. All'articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il secondo e terzo periodo sono soppressi".



Ovvero, in subordine

“17-bis. All’articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il terzo periodo è sostituito con i seguenti: «Qualora l’azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede, nei successivi dieci giorni, a informare l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). L’ANSFISA, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’ente concedente ovvero affidante, verificati e valutati: i criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, l’entità degli interventi manutentivi non eseguiti, le conseguenze che l’omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, nonché le attività poste in essere da parte dell’azienda al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, adotta le proprie determinazioni nei confronti dell’azienda, applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e comunica all’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico le predette determinazioni.»”

Relazione illustrativa

Si ripropone l’emendamento già presentato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 dicembre 2022 (Punto 05) O.d.g. Conferenza Regioni) e del 7 giugno 2023 (Punto 4) o.d.g. Conferenza delle Regioni).

L’articolo 8, comma 9, secondo e terzo periodo del decreto-legge n. 68/2022, nella versione risultante dalla conversione in legge, pone in capo agli enti concedenti ovvero affidanti il servizio di trasporto pubblico l’obbligo di assegnare all’azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l’esecuzione degli interventi manutentivi ritardati o non effettuati e di sostituirsi all’azienda affidataria, che non esegue o ritarda l’effettuazione delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto dalle stesse utilizzati, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa. La norma presenta molte criticità, in particolare: da un lato, pone in capo agli enti concedenti o affidanti un potere sostitutivo che non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate, né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze, oltre a porre concreti problemi operativi (es. difficoltà nel trasferimento in tempi rapidi delle specifiche tecniche e gestionali dei sottosistemi oggetto di interventi di manutenzione) e a contenziosi (es. accesso al sito nel caso di infrastrutture concesse e/o di proprietà privata), che certo non garantirebbero il raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, cioè garantire la continuità e regolarità del servizio in caso di omessa manutenzione.

Dall’altro, la norma si pone in contrasto con l’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2019, in base al quale è l’ANSFISA che dispone del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende esercenti i servizi di trasporto e delle aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, nonché delle competenze ispettive e sanzionatorie.

Pertanto, si ritiene opportuno eliminare il secondo e il terzo periodo, peraltro aggiunti in sede di conversione del decreto-legge in oggetto, ovvero, in subordine, sostituire il terzo con quello proposto che riduce le criticità in capo agli enti affidanti o concedenti, evita la duplicazione del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende e preserva le competenze ispettive e sanzionatorie in capo ad un unico soggetto, ovvero all’ANSFISA.



10. Art.18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Dopo il comma 3 dell'art. 18, aggiungere il seguente nuovo comma 3-bis:

“3-bis. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 7, comma 1, dopo le parole "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo," inserire le seguenti "i termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono sospesi, inoltre".”.

Relazione illustrativa

L'emendamento risulta necessario per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento e la sottoscrizione dei contratti dei progetti cofinanziati con le risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC PNRR), per i quali i termini di conseguimento degli obiettivi sono scaduti, considerato che il decreto MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, di cui all'art 7, comma 1, del D.L. n. 13/2023, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non risulta essere stato ancora emanato.

L'esigenza di differimento dei termini si riferisce in particolare al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" del PNC PNRR. I processi decisionali e le procedure di affidamento hanno infatti registrato tempi lunghi a causa della contingente situazione economica e di mercato, con particolare riferimento alla scarsità di materie prime e all'incremento dei costi delle fonti di alimentazione, che hanno determinato difficoltà, per le stazioni appaltanti, nell'assumere decisioni sul tipo di investimenti da realizzare, anche nell'ottica di sostenibilità futura della spesa.

Inoltre, è emersa la problematica della risoluzione di alcune OGV perfezionate nei tempi; l'eventuale perfezionamento di un nuovo contratto sarebbe successivo al termine vigente del 31 dicembre 2022, risultando quindi irrealizzabile in assenza di un differimento del termine per la sottoscrizione dei contratti.

11. Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente art. 18-bis (Codice Unico di Progetto)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 come convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 51, commi 6 e 7, non si applicano:

- a) agli interventi finanziati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);*
- b) agli interventi finanziati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo*



europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- c) agli strumenti finanziari essendo il CUP assegnato al relativo Fondo;
- d) agli interventi finanziati con risorse regionali ovvero con risorse del sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
- e) in tutti i casi in cui la disciplina sugli aiuti di stato consente il riconoscimento delle spese precedenti alla presentazione della domanda di agevolazione o successive alla presentazione della domanda di agevolazione ma precedenti alla concessione.

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del DL 13/2023 come convertito con modificazioni dalla L. 51/2023; la rubrica del DL 13/2023 fa riferimento agli incentivi con risorse nazionali ed europee escludendo, pertanto, risorse di natura differente come quelle regionali o del sistema camerale, mentre, l'art. 5 del DL medesimo è rubricato "Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee" ingenerando dubbi e problematiche applicative in particolare sui fondi strutturali gestiti dalle Regioni e, comunque, anche sulle risorse autonome regionali.

Gli incentivi a favore della attività produttive concessi a valere su risorse comunitarie (FESR e FSE) possono riconoscere la retroattività delle spese ammissibili. In particolare, l'art. 63 c. 2 del Reg. (UE) 1060/2021 del 30 giugno 2021 recita: "Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029". I programmi regionali sono stati approvati con decisioni della Commissione Europea a decorrere da luglio 2022 e sono, conseguentemente, state attivate molte misure da parte delle Regioni disciplinando i CUP e l'ammissibilità delle spese in relazione alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e conformemente al Reg. 1060/2021. Risulta, pertanto, inapplicabile la disposizione dell'art. 5 del DL 13/2023 agli interventi attivati con i fondi strutturali.

Identiche considerazioni si possono fare a riguardo dei fondi FEASR e FEAGA, ai sensi del regolamento UE n. 2021/2115 ed in particolare ai sensi di quanto disposto all'articolo 86.

A ciò si aggiunge che, in linea generale, a prescindere dalla natura dei fondi, la normativa europea sugli aiuti di stato consente, nel marco del Regime de minimis, la retroattività della spesa rispetto alla data della domanda di agevolazione e nell'ambito del Regolamento di esenzione GBER, sulla base del cd. "principio della domanda" relativo all'effetto di incentivazione, il riconoscimento delle spese dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e prima della concessione che il momento in cui, per incentivi diversi dagli strumenti finanziari, è assegnato il CUP.

Per gli strumenti finanziari, come da indicazioni IGRUE, il CUP è unico per il fondo e tutte le operazioni che riguardano i beneficiari (imprese) del Fondo hanno il medesimo CUP al fine poter certificare l'avanzamento del fondo medesimo.

La modifica proposta, quindi, esclude anche gli strumenti finanziari e le risorse regionali e del sistema camerale che applicano le regole comunitarie sugli aiuti di stato ai fini del riconoscimento del periodo di ammissibilità della spesa.



12. Art. 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

Proposta additiva

Nel comma 1, dopo le parole “*Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” sono inserite le seguenti: “*e all’articolo 6 comma 1 punto 1) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99*” (...).

Relazione illustrativa

L'emendamento, riguardante la disciplina sulla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/92, è finalizzato ad estendere anche a tale fattispecie la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di conferire le relative funzioni amministrative ed è pertanto funzionale a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Art. 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

All'articolo 23, comma 1, al termine della lettera b), dopo le parole “dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.”, aggiungere il seguente periodo:

«*L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.*».

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di integrare l'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 (*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*) come convertito dalla l. n. 100/2023.

L'art. 20-sexies riguarda i contributi alla ricostruzione dei beni privati danneggiati dagli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il comma 6 dell'art. 20-sexies autorizza per questi interventi (parte corrente) una spesa di 120 milioni di euro per il 2023.

Dopo il comma 6 è stato inserito il comma 6-bis dall'art. 23, comma 1, lettera b), del più recente d.l. n. 104/2023, ora in fase di conversione in legge. Il nuovo comma 6-bis dispone che l'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 sia incrementata di 149,65 milioni di euro.

L'emendamento qui proposto interviene appunto sull'art. 23, comma 1, lettera b), d.l. n. 104/2023, al fine d'inserire nel comma 6-bis dell'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 un'ulteriore autorizzazione di



spesa, per una somma equivalente alle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo dei fondi stanziati dagli articoli 7, 8 e 10 dello stesso d.l. n. 61/2023 per erogare ammortizzatori sociali ai soggetti danneggiati dalle alluvioni del maggio scorso.

14. Art. 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023)

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis):

«b-bis) è abrogato il comma 12 dell'art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto è collegato e complementare a quello che – intervenendo sull'art. 23, comma 1, lettera b), del d.l. n. 104/2023 ora in fase di conversione – inserisce nel comma 6-bis dell'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 un'ulteriore autorizzazione di spesa, per una somma equivalente alle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo dei fondi stanziati, tra l'altro, dall'art. 7, comma 9, dello stesso d.l. n. 61/2023 per erogare ammortizzatori sociali ai soggetti danneggiati dalle alluvioni del maggio scorso. Di conseguenza il presente emendamento abroga il comma 12 del citato art. 7 del decreto 61, in base al quale, se in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dello stesso art. 7 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate andrebbero ridestinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 11. L'abrogazione, dunque, ha l'effetto di svincolare le somme di cui all'art. 7, co. 9, dalla ridestinazione prevista dal successivo co. 12 e renderle disponibili per essere ricanalizzate verso la ricostruzione dei beni privati danneggiati dall'alluvionali del maggio 2023.

15. Art. 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023)


All'articolo 23, comma 1, aggiungere la seguente lettera b-ter):

«b-ter) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

“Articolo 21-bis

Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio




2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.



5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto – aggiungendo la lettera b-ter) all'art. 23, comma 1, del d.l. n. 104/2023 ora in fase di conversione – mira a introdurre l'art. 21-bis nel d.l. n. 61/2023, con l'obiettivo di garantire la finanziabilità, attraverso il meccanismo del cd. credito d'imposta, degli interventi privati volti alla riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

La norma proposta prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati possano concedere, secondo contratti-tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti.

16. Art. 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento margine di interesse)

All'articolo 26, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.».

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad introdurre la salvaguardia delle entrate delle province autonome, assicurando il rispetto dell'articolo 75-bis, comma 3-bis, dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Si fa presente che la formulazione proposta ricalca quella già utilizzata all'art. 37 del D.L. 21/03/2022, n. 21, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che prevede:



Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette

..... omissis...

5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

In particolare, nel caso in esame difetta il requisito del “finanziamento di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Provincia”, richiesto dal citato comma 3-bis al fine di legittimare la riserva all’erario (congiuntamente ai presupposti relativi al limite temporale nonché alla contabilizzazione distinta). La riserva, infatti, viene riassegnata ad un fondo (ancora da istituire) per il finanziamento delle misure di cui alla legge n. 147/2013 (Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari) e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Quindi, non trattandosi di nuove specifiche spese” che non hanno “carattere non continuativo”, i presupposti per una riserva legittima non vengono rispettati dalla norma.

ALLEGATO B

POSIZIONE SU ART. 17 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 104/2023, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI”

All’art. 17, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

- a) per una quota pari a euro 4.879.079.381 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013;*
- b) per una quota pari al 50 per cento delle restanti risorse, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), tenendo conto dei costi standard di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerato – limitatamente al 2023 e 2024 - il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244;*
- c) per una quota pari al 50 per cento delle restanti risorse, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.”*



All'art.17 comma 1, la lett.b) è sostituita dalla seguente:

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1. del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota incrementale del Fondo nazionale trasporti è integralmente ripartita secondo le modalità di cui al comma 2 lett.b).

Art. 17, introdurre il comma "1-bis

All'art. 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il comma 2-ter è soppresso."

Relazione

Il primo emendamento riguarda i nuovi criteri di riparto da applicare non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale. Quindi, ricalcando la formulazione dell'art. 8 DL 68 (che aveva stabilito i criteri per il 2022), si introduce una lettera *ad hoc* per il riparto della dotazione storica.

Le altre due lettere sono modificate per specificare che i costi standard e i LAS sono applicate alle risorse aggiuntive ('*restanti risorse*', in quanto variabili di anno in anno) al netto delle assegnazioni di legge (quota per Osservatorio, TPL Venezia, *sharing mobility*).


La previsione introdotta dall'art. 17, comma 12, lett. a del presente decreto si applica solo agli anni 2023-2024.

Il secondo emendamento adegua la lettera b) alla modifica di cui al primo emendamento.

Il terzo riguarda la soppressione della cd. clausola di salvaguardia, che non è più necessaria se i nuovi criteri si applicano solo sulla quota incrementale e la dotazione storica è ripartita con i criteri del DPCM del 2013.

Roma 12 settembre 2023

13/9/2023



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104 recante *“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”*

AS 854

Conferenza Unificata straordinaria

13 settembre 2023

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'A', is located in the bottom right corner of the page. It is written in dark ink and is partially enclosed by a faint, circular dotted border.

Sommario

1. Misure per fronteggiare la carenza di taxi	2
2. Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette.....	3
3. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali.....	4
4. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti	5
5. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022.....	6
6. Sicurezza urbana - assunzione personale polizia locale enti in crisi	6
7. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio	7
8. Assunzioni personale polizia locale per sicurezza urbana	7
9. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali 9	
10. Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva... 10	
11. Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/202311	
12. Messa in sicurezza strade e ponti - modifica scadenze invio domande.....	11
13. Trasferimento di funzioni in materia di bonifiche e rifiuti.....	12
14. Edilizia scolastica controlli	12
15. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere").....	13

1. Misure per fronteggiare la carenza di taxi

Art. 3

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1:

1. Al primo periodo, le parole "legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale." sono soppresse.
2. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche."
3. Al terzo periodo, dopo le parole "Le predette licenze possono essere rilasciate," sono aggiunte le seguenti: "previa procedura selettiva,"



b) *Al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:*

“I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”

c) *Il comma 9, lett. a), è modificato come segue:*

Al comma 5-quater dopo le parole “nei turni dichiarati” sono aggiunte le seguenti: “anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio;”

Motivazione

Let. a): *la disposizione recata dal comma 1 dell'art. 3 del dl n. 104/2023 non appare sufficiente e utile a fronteggiare i picchi di domanda temporanei: la norma prevede infatti la possibilità di rilasciare una licenza aggiuntiva la cui validità è di massimo 24 mesi; l'orizzonte temporale appare del tutto insufficiente per l'ammortamento dell'investimento sostenuto da chi eventualmente acquista un secondo veicolo per l'utilizzo della stessa.*

Si propone dunque di prevedere il rilascio, previa procedura selettiva, di licenze aggiuntive di carattere permanente, attivabili dal Comune solo per periodi limitati, per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

Let. b): *l'emendamento ha lo scopo di ripristinare la destinazione di una quota del 20% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive ai Comuni, per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualità autoservizi pubblici non di linea. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.*


Let. c): *l'emendamento ha l'obiettivo di chiarire le modalità attraverso le quali i comuni garantiscono il controllo sull'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati, specificando che lo stesso possa avvenire anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali e dove disponibile nella piattaforma di MaaS.*

2. Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.”



Motivazione

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali nel garantire gli equilibri di parte corrente senza sacrificare l'erogazione di servizi fondamentali a fronte dell'incremento dei prezzi energetici, la proposta amplia la possibilità di utilizzare i fondi erariali fin qui stanziati per fronteggiare tale incremento.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, la disponibilità delle risorse fin qui stanziare per gli incrementi dei prezzi energetici, effettivamente verificatisi nel periodo 2022-2023 senza soluzione di continuità relativa alle chiusure contabili dell'esercizio 2022. Tale continuità, inoltre, consente di assegnare con maggiore efficacia le risorse ulteriormente stanziare per l'anno 2023, alla luce del fatto che per molti enti i maggiori costi energetici sono emersi solo a partire dal primo semestre 2023, sulla base di contratti di fornitura che registrano con ritardo la dinamica dei prezzi energetici cresciuta nel corso del 2022.

Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali si verificherebbe il paradosso di dover restituire risorse ricevute nel 2022 e, contestualmente, ricevere per l'anno 2023 un contributo inadeguato, non essendo ancora emersi gli aumenti di prezzo sopra richiamati.

3. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali

Art. XX


(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 36/2023, è stata eliminata la nozione di progetto "definitivo" nell'ambito delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di "fattibilità tecnico economica" dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due, il "progetto di fattibilità tecnico-economica" e il "progetto esecutivo", in luogo dei precedenti tre: "progetto fattibilità tecnico-economica"; "progetto definitivo"; "progetto esecutivo".

L'art. 204, co. 2, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL") in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito richiede l'approvazione "del progetto definitivo o esecutivo". In seguito all'introduzione dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Nuovo Codice"), si dovrebbe pertanto ritenere che ai fini della stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito sia necessaria l'approvazione del progetto esecutivo, non sussistendo più il "progetto definitivo", posticipando in tal modo l'acquisizione da parte degli enti delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di



cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

Il progetto definitivo di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 risulta, peraltro, sostanzialmente equivalente al progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al Nuovo Codice, come dettagliatamente individuato all'art. 6, comma 7, dell'Allegato I.7 al Nuovo Codice e, più in generale, nella Sezione II di tale Allegato, in quanto il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica sembrerebbe aver sostanzialmente unificato i precedenti due livelli del "progetto di fattibilità tecnica ed economica" e del "progetto definitivo", assorbendo quest'ultimo.

In tal senso depone quanto previsto dallo stesso Nuovo Codice, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi del quale "il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo" (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5.).

4. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti

Art. 21

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

All'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

- a. Le parole "a far data dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole "a far data dal 1° gennaio 2017";
- b. dopo le parole "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267," sono inserite le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,";

2. dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

Motivazione

La norma proposta estende dal 2018 al 2017 il riferimento della data di decorrenza del dissesto finanziario, ai fini dell'ammissibilità all'anticipazione da fondo rotativo, chiarendo in ogni caso l'inammissibilità di richieste di enti che abbiano già ottenuto anticipazioni analoghe. Viene inoltre chiarito che sono ammissibili le richieste degli enti che hanno o avranno deliberato l'adesione alla procedura semplificata entro il 31 dicembre 2023.



5. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2023".

Motivazione

La rendicontazione degli obiettivi di servizi riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati obiettivi, ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione di fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle Isole e si sono aggiunti dispositivi analoghi relativi ai servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Le operazioni di rendicontazione hanno consentito al 31 luglio scorso di acquisire quasi il 90% delle rendicontazioni comunali. Il supporto ai Comuni è proseguito anche successivamente alla scadenza, al fine di limitare i rischi di mancate rendicontazioni, che costituirebbe un problema sotto un duplice profilo: da un lato, l'obbligo di recupero dei fondi assegnati previsto a normativa vigente per l'assenza di rendicontazione; dall'altro, la minor significatività delle informazioni acquisite con le relazioni di monitoraggio e rendicontazione, da utilizzare sia ai fini del calcolo dei fabbisogni standard, sia per meglio calibrare gli obiettivi di servizio dei prossimi anni.

L'ulteriore proroga del termine al 30 settembre permetterebbe l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio

6. Sicurezza urbana – assunzione personale polizia locale enti in crisi

Art. 21

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

All'articolo 21, comma 6, primo periodo, dopo le parole "in materia di sicurezza urbana" aggiungere le seguenti parole "ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato".

Motivazione

La modifica proposta chiarisce in modo esplicito che la spesa per personale di polizia locale a tempo determinato è senz'altro ammissibile nell'impiego del contributo di cui all'art. 21, comma 6.



7. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21 bis

(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio."

Motivazione

- 1) *La norma di cui al comma 1, ha l'obiettivo di rimuovere un ostacolo alla rigenerazione e al rafforzamento degli uffici, chiarendo che i Comuni e le Città metropolitane possono procedere all'assunzione di personale sulla base della programmazione triennale di bilancio e dei fabbisogni, anche in condizioni di esercizio provvisorio, qualora dette assunzioni trovino coerente copertura nel bilancio triennale. Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, questa norma effettua un opportuno coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto.*
- 2) *La norma di cui al comma 2 è finalizzata a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate e già autorizzate anche in esercizio provvisorio.*


8. Assunzioni personale polizia locale per sicurezza urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 21 ter

(Assunzioni personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e



popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.


2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile



2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Negli ultimi anni, sono stati numerosi i tentativi di varare una riforma della Polizia municipale e questo deve suggerire al legislatore alcune riflessioni in ordine alla rispondenza dell'attuale legislazione con le concrete ed effettive esigenze del settore. Ciò a fronte delle molteplici e complesse attività richieste agli operatori delle Polizie Locali, sia in termini quantitativi che qualitativi. D'altra parte, si registra una consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, che ha impattato in maniera particolarmente rilevante sul settore della Polizia municipale, per effetto dell'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio. Tra il 2009 e il 2020 si è assistito ad una diminuzione complessiva degli organici di Polizia Locale di oltre diecimila unità. Inoltre, si assiste ad un incremento dei pensionamenti, come ulteriore conseguenza dell'invecchiamento dell'età del personale in servizio. Tale invecchiamento, peraltro, incide, inevitabilmente, anche sulla diminuzione del personale che può essere adibito ai servizi di controllo esterno.

Risulta pertanto necessario procedere alla messa a regime di un potenziamento degli organici delle Polizie municipali che, in coerenza con il dato della relativa popolazione residente, possa rispondere meglio alle numerose e differenti esigenze dei territori.

9. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

Art. 17 bis

(Semplificazione procedura di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/22)

All'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, primo periodo:
 - le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
 - dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
 - dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati".

2) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

3) Al comma 3, la parola “dodici” è sostituita da “ventiquattro”.

Motivazione

*La proposta emendativa al **punto 1)** è volta a semplificare la verifica periodica e la ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, nuovo ed ulteriore adempimento a carico degli enti locali, previsto dal d.lgs 201/2022, che la nuova norma dispone di effettuare, in prima applicazione, entro il 31 dicembre p.v. Tale ricognizione prevede di rilevare, per ogni servizio affidato sul proprio territorio- tramite una specifica relazione - «il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico», oltre che la misura degli affidamenti in house e gli oneri a carico degli enti affidanti, a prescindere dal fatto che gli enti locali siano o meno proprietari della società. In merito a ciò, la proposta emendativa è necessaria per semplificare gli oneri previsti dalla nuova norma, prevedendo che siano invece gli enti affidanti a predisporre la relazione e non, diversamente dalla previsione attuale, tutti gli enti che ne beneficiano. Ciò, in caso di servizi a rete, semplifica la procedura in quanto consente che sia l'ente di Governo dell'Ambito (EGATO) a predisporre ed inviare la relazione sulla gestione dei SPL e non il singolo Comune, al quale invece sarà solo trasmessa. In questo modo, viene evitato l'inutile ed onerosa duplicazione di relazioni anche da parte dei Comuni dell'Ambito, che, altrimenti dovrebbero comunque predisporre, ma chiedendo informazioni all'EGATO stesso non essendo questi ultimi, parte attiva dell'affidamento.*

*Vieppiù, la norma vigente prevede che la relazione sia contestuale rispetto a quella sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art.20 del Tusp), di cui solo nel caso di servizi affidati a società in house costituirebbe un'appendice. In tal caso i Comuni dovrebbero inviare la relazione due volte, al Mef tramite l'applicativo partecipazioni - quale eventuale appendice del piano di razionalizzazione - e ad Anac, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022 mentre, al contrario, gli enti d'ambito non avrebbero nessun adempimento diretto. L'emendamento, al **punto 2)**, dispone quindi l'abrogazione di tale previsione, semplificando la procedura anche per le società in house. Infine, la proposta emendativa, **al punto 3)**, prevede un tempo più congruo per i succitati adempimenti, facendo decorrere la fase di prima applicazione della suddetta ricognizione da dicembre 2024.*

10. Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impianistica sportiva

Dopo l'art. 18 è inserito il seguente:

Art. 18 bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impianistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impianistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

Motivazione

La proposta normativa in esame è finalizzata a concedere agli enti attuatori degli interventi relativi al PNRR "sport e Inclusione Sociale", previo assenso da parte del Dipartimento per lo Sport, di utilizzare i ribassi d'asta realizzati per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d'opera, nel rispetto delle previsioni dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, anche all'aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi. Allo stato attuale della normativa, ai sensi dell'articolo 11 degli avvisi pubblici a manifestare interesse pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport e delle previsioni contenute negli Accordi stipulati con i soggetti attuatori, le eventuali economie derivanti dalla procedura non possono essere utilizzate dall'ente locale e restano nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport. La proposta normativa non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/2023

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente articolo:

**Articolo 18-bis
(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/2023)**

1. All'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 36/2023, al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "*m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata*"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di risolvere la criticità legata alla mancata previsione di rappresentanza delle tre componenti del sistema delle Autonomie all'interno della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/2023.

12. Messa in sicurezza strade e ponti - modifica scadenze invio domande

Art. 19

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3, le parole "Entro il 31 ottobre 2023," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, "
- al comma 4 le parole "Entro il 15 novembre 2023,", sono sostituite dalle seguenti: "Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,"

Motivazione

La data fissata rispetto all'invio delle domande da parte dei Piccoli Comuni, risulta – in questa prima fase – alquanto esigua. Inoltre, per come riportate, le scadenze sono fissate nella legge e modificabili solo con un ulteriore intervento normativo, quindi, in caso di eventuale slittamento del decreto ministeriale si comprimerebbero ulteriormente i tempi di tutta la procedura, a scapito delle amministrazioni.

Pertanto, la proposta ha la finalità di consentire l'invio delle richieste con una tempistica maggiormente congrua nonché di rendere maggiormente flessibili le scadenze, legandole alla pubblicazione della documentazione necessaria, fermo restando la velocizzazione della procedura.

13. Trasferimento di funzioni in materia di bonifiche e rifiuti

Art. 22

(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

All'articolo 22, al secondo periodo dopo le parole “da parte della Regione,” sopprimere le seguenti parole: “il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni”.

Dopo il secondo periodo aggiungere il seguente “La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni”.

Motivazione

Il decreto prevede la possibilità per le Regioni di delegare ai Comuni determinate funzioni in materia di bonifiche e di autorizzazione all'apertura di nuove discariche, tematiche di assoluto rilievo ed impatto a livello locale che richiedono però l'impiego di risorse umane, economiche e strumentali da parte dei medesimi enti interessati dalla delega operata con legge regionale. Alla luce di ciò, la proposta - in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 59/1997 e relativi decreti attuativi - prevede che le Regioni, nel caso di delega di funzioni amministrative in materia di bonifiche e rifiuti trasferiscono ai Comuni le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

14. Edilizia scolastica controlli


Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

(Controlli edilizia scolastica)

“Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione”.

Motivazione



Negli ultimi anni a seguito dei tanti finanziamenti ordinari erogati ai Comuni per interventi di edilizia scolastica (verifiche di vulnerabilità sismica, Piano palestre, scuole antisismiche, fondo comma 140, Piano antincendio, indagini diagnostiche, Scuole sicure) si sono attivate decine di migliaia di istanze da parte degli enti locali, anche di importi di minima entità.

Il controllo massivo da parte del MIM di tutte queste istanze che ad oggi, come da informazioni del Ministero si attestano alle 12.000 con relative rendicontazioni, integrazioni, rettifiche, produce un rallentamento dell'azione amministrativa nello svolgimento delle attività ed erogazione finale delle risorse. L'emendamento è pertanto finalizzato ad introdurre la metodologia del controllo a campione per gli interventi di edilizia scolastica non PNRR, in quanto consentirebbe di velocizzare le procedure di verifica e i pagamenti delle somme ai Comuni che molti di essi hanno anticipato per interventi finanziati con fondi pregressi che risalgono addirittura a prima del Covid-19.

15. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere")

All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;*
- b) *al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".*

Motivazione

La proposta emendativa mira a consentire ai numerosi enti di avviare interventi che rappresentano, sommati insieme, una quota importante di risorse della misura cosiddetta "piccole opere", evitando che resti inutilizzata (o sia oggetto di revoca) a causa di ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori, a seguito spesso della necessità di rivedere i computometrici e i quadri economici delle opere, a seguito della revisione dei prezziari regionali. Tra le criticità, perdurano le problematiche legate al reperimento dei materiali e alla timida risposta del mercato e degli operatori dei settori interessati.



13.9.2023



Osservazioni ed emendamenti

**Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività
economiche e finanziarie e investimenti strategici (Atto Senato n. 854)**

Conferenza unificata
Roma, 13 settembre 2023

EMENDAMENTI

Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo:

"ART. 14-bis

Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata."

MOTIVAZIONE

La proposta ha l'obiettivo di garantire la migliore applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici attraverso il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "codice dei contratti pubblici" prevede, all'articolo 221, comma 1, una Cabina di regia istituita nella composizione definita dall'Allegato V.3 per la quale c'è un netto predominio delle amministrazioni centrali e la previsione di un solo rappresentante della Conferenza unificata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto alla Conferenza unificata la designazione per l'istituzione della Cabina di regia lo scorso 24 maggio 2023. Per garantire una leale collaborazione tra tutte le istituzioni della Repubblica, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto al Governo di rivedere la composizione della Cabina di regia attraverso una norma che consenta di riequilibrare il rapporto tra lo Stato e le Autonomie territoriali, prevedendo fin da subito la partecipazione di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata.



Disposizioni urgenti per i territori colpiti dagli eventi alluvionali

ART. 23

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

Al comma 1, al termine della lettera b), dopo le parole "dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.", aggiungere il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di integrare l'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi) come convertito dalla l. n. 100/2023. L'art. 20-sexies riguarda i contributi alla ricostruzione dei beni privati danneggiati dagli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il comma 6 dell'art. 20-sexies autorizza per questi interventi (parte corrente) una spesa di 120 milioni di euro per il 2023. Dopo il comma 6 è stato inserito il comma 6-bis dall'art. 23, comma 1, lettera b), del più recente d.l. n. 104/2023, ora in fase di conversione in legge. Il nuovo comma 6-bis dispone che l'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 sia incrementata di 149,65 milioni di euro.

L'emendamento proposto interviene sull'art. 23, comma 1, lettera b), d.l. n. 104/2023, al fine d'inserire nel comma 6-bis dell'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 un'ulteriore autorizzazione di spesa, per una somma equivalente alle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo dei fondi stanziati dagli articoli 7, 8 e 10 dello stesso d.l. n. 61/2023 per erogare ammortizzatori sociali ai soggetti danneggiati dalle alluvioni del maggio scorso.



Disposizioni urgenti per i territori colpiti dagli eventi alluvionali

ART. 23

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)


Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

“Articolo 21-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto – aggiungendo la lettera b-ter) all'art. 23, comma 1, del d.l. n. 104/2023 ora in fase di conversione – mira a introdurre l'art. 21-bis nel d.l. n. 61/2023, con l'obiettivo di garantire la finanziabilità, attraverso il meccanismo del cd. credito d'imposta, degli interventi privati volti alla riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

La norma proposta prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati possano concedere, secondo contratti-tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti.

